

N. R.G. 2927/2016



CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Roberto Aponte
dott. Pietro Guidotti
dott. Anna De Cristofaro

Presidente
Consigliere
Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa di appello iscritta al n. r.g. 2927/2016 promosso da:

COMUNE DI PIACENZA (C.F. 00229080338), con il patrocinio dell'avv. VEZZULLI ELENA e dell'avv. MALTONI MARIA LEA (MLTMRL78T53D704Y) VIA GARIBALDI N 1 40124 BOLOGNA , elettivamente domiciliato in C/O AVV. MARIA LEA MALTONI - VIA GARIBALDI 1 BOLOGNA

APPELLANTE

contro

SOVED SRL E PER ESSA FALLIMENTO SOVED SRL (C.F. 04903750588), *rappresentate e difese come in alt*
DONATI SPA (C.F. 01177241005), con il patrocinio dell'avv. LAVERMICOCCA DOMENICO, dell'avv. CARBONE LUCA (CRBLCU74B21H501X) e dell'avv. VINTI STEFANO (VNTSFN60T27G273Y), elettivamente domiciliato in VIA CALZOLERIE, 1 40125 BOLOGNA presso il difensore avv. LAVERMICOCCA DOMENICO

APPELLATE

La Corte

letti gli atti e documenti di causa e valutate le rispettive difese;

sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 20.01.017, sull'istanza di sospensiva proposta dal Comune appellante, così provvede:

ritenuto, con riferimento al *fumus boni iuris* che la controvertibilità delle questioni in diritto, atteso l'ampio e disorganico quadro normativo e i non sempre conformi orientamenti della giurisprudenza,

non è stata risolta in maniera convincente dal primo giudice, permanendo elementi di dubbio che impongono una revisione delle stesse;

-che a ciò va aggiunto l'elemento di fatto, non valutato dal primo giudice, del diritto di recesso esercitato dalle società appellanti, nel primo caso dopo l'esecuzione del 90% dei lavori e, nel secondo, del 50%, senza che fossero mai rivolte contestazioni sulla mancata conclusione del contratto in forma scritta e dopo che entrambe avevano sottoscritto le condizioni di gara che richiama "i contratti"; ritenuto, esaminando il *periculum in mora*, adeguatamente documentato dal Comune, che lo stesso è insito, da un lato, nelle condizioni di bilancio dell'ente, tale da poter inficiare il concreto espletamento delle funzioni pubbliche e, dall'altro, nella difficoltà di ripetere le somme, di un certo rilievo, dalle due società appellate;

che l'istanza merita quindi integrale accoglimento, ricorrendo entrambi i presupposti individuati dal legislatore;

P.Q.M.

La corte

Visti gli articoli 283 e 351 c.p.c.

Sospende


l'esecutività della sentenza n. 447/2016 del tribunale di Piacenza, oggetto di appello.

Rinvia per ogni altra questione all'udienza di trattazione già fissata per il 14 marzo 2017.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile il 20 gennaio 2017.

Il Presidente
dott. Roberto Aponte

Il Consigliere Relatore
dott. Anna De Cristofaro



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giorgio Zamparelli

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione III Civile
23 GEN 2017

